

IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Testo coordinato del [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#) e del D.M. 7 agosto 2012. Regolamento di prevenzione incendi, modalità di presentazione delle istanze, indirizzi e chiarimenti applicativi, ecc., con vari chiarimenti e commenti a cura dell'autore¹.

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151/2011 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il regolamento tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Inoltre, tiene conto dell'articolo 16, comma 1 del [D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139](#), che prevede l'individuazione delle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Proroghe connesse con lo stato di emergenza da Covid-19

La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*», con l'articolo 3-bis «*Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza*» ha modificato il comma 2 e ha introdotto il comma 2-sexies all'articolo 103 «*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*» del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo 103, comma 2 stabilisce che «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni² successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...*». L'articolo 103, comma 2-sexies ha esteso la validità anche ai certificati, attestati, ecc. di cui sopra, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) che non erano stati rinnovati.

Come indicato nelle note DCPREV prot. n. 16655 del 09-12-2020 e n. 4629 del 23-03-2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. n. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) I pareri ed i riferimenti a note ministeriali devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo, sia in relazione al nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le eventuali nuove disposizioni che hanno aggiornato le precedenti. Eventuali refusi possono essere segnalati a info@mauromalizia.it.

² Il termine di scadenza è il 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022). Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e aveva scadenza il 31 luglio 2020. Successivamente vi sono state numerose proroghe che hanno spostato, con provvedimenti successivi, la data di tale scadenza al 15 ottobre 2020 (prima proroga), 31 gennaio 2021 (seconda proroga), 30 aprile 2021 (terza proroga), 31 luglio 2021 (quarta proroga), 31 dicembre 2021 (quinta proroga) e infine al 31 marzo 2022 (sesta proroga) [NdR].

Il nuovo elenco delle «Attività soggette»

Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 ha previsto nell'allegato I un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d'incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette».

Il D.P.R. n. 151/2011 ha abrogato:

- Il D.M. 16 febbraio 1982 che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
- Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Revisione dell'elenco delle attività soggette

Il nuovo regolamento ha previsto che l'elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

La revisione dell'elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

In ogni caso, al di fuori di tale procedura, alcuni provvedimenti normativi successivi hanno di fatto apportato modifiche al citato elenco, come da ultimo il D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 relativo all'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha comportato la modifica dei valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'[allegato I](#) al D.P.R. n. 151/2011.

Ciò alla luce del fatto che sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230.

Il principio di proporzionalità

Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento è quella relativa all'aggiornamento l'elenco delle «attività soggette» con l'introduzione di un «principio di proporzionalità», individuando tre categorie (A, B e C) in ragione di rischio, dimensione e complessità.

Suddivisione delle attività soggette in tre categorie e differenziazione dei procedimenti

In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** non deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività dotate di «regola tecnica» e con un limitato livello di complessità.
- **Categoria B:** deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività presenti in categoria A (dotate di «regola tecnica»), con un maggiore livello di complessità o anche attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.
- **Categoria C:** deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente. Sono attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una «regola tecnica».

Decreti collegati con il D.P.R. n. 151/2011

Nella seguente tabella sono riassunti i vari provvedimenti collegati con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, confrontati con i vecchi provvedimenti che sono stati sostituiti.

Nuovo regolamento	Vecchio regolamento	Argomento
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151	D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37	Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
	D.M. 16 febbraio 1982	Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
D.M. 7 agosto 2012	D.M. 4 maggio 1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare
D.M. 2 marzo 2012 come modificato dal D.M. 11 ottobre 2024	D.M. 3 febbraio 2006	Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai Vigili del fuoco

Principali riferimenti

[D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#) recante «**Regolamento** recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

- ✓ [Allegato I](#) «Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi»;
- ✓ [Allegato II](#) «Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi».

[Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011](#) «Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151».

[Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011](#) «Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n.151: "Regolamento recante disciplina ..." Primi indirizzi applicativi».

[Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012](#) «D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi».

[D.M. 7 agosto 2012](#) recante «Disposizioni relative alle **modalità di presentazione delle istanze** concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

[D.M. 11 ottobre 2024](#) recante «Modifica del decreto 2 marzo 2012, recante: Aggiornamento delle **tariffe** dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

[D.M. 2 marzo 2012](#) recante «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

[Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012](#) «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. **Disposizioni per l'asseverazione**».

[Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011](#) «D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro».

[Circolare DCPREV prot. n. 14809 del 6 novembre 2020](#) «Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco».

[D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139](#) «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell'articolo 11 della legge 29/7/2003, n. 229» (stralcio articoli 16, 19 e 20).

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 è pubblicato sulla [GU n. 221 del 22-09-2011](#), il testo del D.M. 7 agosto 2012 è pubblicato sulla [GU n. 201 del 29-08-2012](#), il testo del D.M. 11 ottobre 2024 è pubblicato sulla [GU n. 249 del 23-10-2024](#).

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(GU n. 221 del 22-9-2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; **Visto** l'articolo 20 della legge 15/3/1997, n. 59, allegato 1, n. 14; **Visto** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; **Vista** la legge 7/8/1990, n. 241; **Visto** l'articolo 49, comma 4-bis, comma 4-ter, comma 4-quater e comma 4-quinquies, del decreto-legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122; **Visto** il D.Lgs 8/3/2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; **Visto** il D.Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni; **Visto** l'articolo 25 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; **Visto** il D.P.R. 26/5/1959, n. 689; **Visto** il D.P.R. 12/1/1998, n. 37; **Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; **Visto** il D.P.R. 12/4/2006, n. 214; **Visto** il D.M. 16 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 98, del 9/4/1982; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 8/3/1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 4/5/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/5/1998; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 3/2/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/4/2006; **Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22/1/2008, n. 37; **Acquisito** il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; **Sentite** le associazioni imprenditoriali; **Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3/3/2011; **Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21/3/2011; **Acquisito** il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22/7/2011; **Sulla proposta** del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento³

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Comando»: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) «Direzione»: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) «CTR»: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- d) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) «CPI»: Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

³ Il regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) [NdR].

Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'[Allegato I](#) del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. ~~Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.~~⁴
7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno⁵.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco⁶.

Art. 3. Valutazione dei progetti

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio⁷

⁴ Inizialmente erano state escluse dall'applicazione del D.P.R. n. 151/2011 le attività industriali a rischio d'incidente rilevante di cui all'articolo 8 del D.Lgs n. 334/1999 e s.m. (cd. Direttiva Seveso II). Successivamente, con l'articolo 8, comma 7 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di «soglia superiore». Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. «Seveso III»), sia di «soglia inferiore» sia di «soglia superiore» rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011. In merito alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si veda l'allegato L al [D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105](#). Con la [circolare DCPREV n. 15438 del 15-10-2019](#) sono stati forniti chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs n. 105/2015 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, precisando che il procedimento di prevenzione incendi, per le «attività soggette», è incardinato nell'ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza [NdR].

⁵ A tal fine è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012 *«Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151»* [NdR].

⁶ Per la determinazione dei corrispettivi, in attesa dell'emanazione del decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la «Tabella transitoria delle tariffe». Le tariffe sono state aggiornate, da ultimo, dal D.M. 11 ottobre 2024 *«Modifica del decreto 2 marzo 2012 ...»*. Precedentemente il D.M. 2 marzo 2012 *«Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal CNVVF»*, aveva aggiornato il D.M. 3 febbraio 2006 [NdR].

⁷ In caso di modifiche anche «sostanziali» che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, ma senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si può

delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione⁸ prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa⁹.

Art. 4. Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza¹⁰ di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale¹¹ dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta¹².

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di

presentare direttamente una nuova SCIA, senza necessità di «esame progetto», ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.P.R. n. 151/2011, come indicato nell'Allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 [NdR].

⁸ In caso di presentazione della domanda in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica ed elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando [NdR].

⁹ L'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 151/2011 non prevede il c.d. «silenzio-rifiuto», a differenza del vecchio regolamento di cui al D.P.R. n. 37/98 che all'articolo 2 comma 2 prevedeva «... Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto» [NdR].

¹⁰ Pur se è utilizzata la parola «istanza», che compariva nella versione precedente dell'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 pur modificato dal D.P.R. n. 151/2011 (parola comunque eliminata nella successiva modifica dell'articolo 16 operata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97), per la SCIA (così come per l'attestazione di rinnovo periodico) trattandosi di una semplice comunicazione/segnalazione non contenente istanze, non è necessario comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai fini antincendio [NdR].

¹¹ Si ritiene che la verifica di completezza formale possa limitarsi al controllo della presenza dei documenti richiesti (SCIA, asseverazione e certificazioni elencate nell'asseverazione). I controlli di merito di tale documentazione possono essere svolti nell'ambito delle visite tecniche [NdR].

¹² La ricevuta, verificata la completezza formale, dovrebbe essere rilasciata contestualmente alla presentazione della SCIA. In caso di invio tramite PEC, l'interessato è in possesso di ricevuta di avvenuta consegna, che ha lo stesso valore legale dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi¹³.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche¹⁴ di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni¹⁵, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione¹⁶.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro¹⁷ a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve

¹³ Il c.d. «certificato di prevenzione incendi» non è più, come nei precedenti regolamenti, un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del controllo effettuato. Non ha validità temporale e assume la valenza di «attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio» [NdR].

¹⁴ Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, per le «modifiche non sostanziali» non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all'atto dell'attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul «Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico», la documentazione ai fini delle modifiche di cui all'articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012 [NdR].

¹⁵ Anche per le attività di categoria C non si tratta di un rinnovo del C.P.I. (che non ha scadenza) [NdR].

¹⁶ In merito alle modalità di rilascio della ricevuta valgono le stesse considerazioni riportate al punto precedente relativamente alla SCIA [NdR].

¹⁷ L'articolo 6 prescrive che le attività non rientranti nel D.Lgs n. 81/2008 hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare

essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7. Dergoghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi¹⁸ vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga¹⁹ al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato 1²⁰.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8. Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9. Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,

verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro. Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che in passato ha generato qualche confusione, tra l'altro, sulla tenuta del cd. «Registro dei controlli» (che ovviamente deve essere sempre adottato) [NdR].

¹⁸ La procedura di deroga è attuabile solo per le attività dotate di regole tecniche. L'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 (cd. «codice di prevenzione incendi») ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga anche per quelle attività rientranti nel campo di applicazione, in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi [NdR].

¹⁹ In caso di presentazione della domanda in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata deve essere presentata in duplice copia [NdR].

²⁰ La procedura di deroga è attuabile, a differenza dei precedenti regolamenti, anche per attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi [NdR].

recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco».

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

- a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro ~~un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento~~ **il 7 ottobre 2017**²¹.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988²²
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999²³;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento²⁴.

²¹ Come modificato dall'articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 («Milleproroghe 2016»), i responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Limitatamente ai rifugi alpini, come previsto dall'articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato, da ultimo, dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2025), recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (Milleproroghe 2025), il termine è prorogato al 31 dicembre 2025 [NdR].

²² Entro il 7 ottobre 2017 [NdR].

²³ Entro il 7 ottobre 2019 [NdR].

²⁴ Il termine di scadenza originariamente fissato al 7 ottobre 2021 è stato prorogato per emergenza Covid-19. La proroga è fino al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022). Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e aveva scadenza il 31 luglio 2020. Successivamente vi sono state numerose proroghe che hanno spostato, con provvedimenti successivi, la data di tale scadenza al 15 ottobre 2020 (prima proroga), 31 gennaio 2021 (seconda proroga), 30 aprile 2021 (terza proroga), 31

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Art. 12. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la «determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco»;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: «disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, «regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi»;
 - d) decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» limitatamente a:
 - 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2: dalle parole «a conclusione di un procedimento» fino alle parole «attività medesime»;
 - 3) comma 4: dalle parole «Ai fini» fino alle parole «prevenzione incendi» e dalle parole «oltre ad eseguire» fino alle parole «accertamenti e valutazioni»;
 - f) articolo 6, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO I (di cui all'articolo 2, comma 2) [1]**ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

N.	[2]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :		fino a 10 m ³	oltre i 10 m ³
6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	96	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24/5/1979, n. 886 ed al D.Lgs 25/11/1996, n. 624			Tutti
8	97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	12 13 19	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³

12	15 16 17 20	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ [3]	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella col. A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
13	7 18	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. [3]			
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori di distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto d'infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	22	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	fino a 10 m ³	oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
16	23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³			tutti
17	24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti
18	25	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita»	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal reg.to di esecuz. del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i.
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			tutti
20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti

27	35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		<i>Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg</i>	<i>Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg</i>
28	36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			<i>tutti</i>
29	37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			<i>tutti</i>
30	38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			<i>tutti</i>
31	39 40	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			<i>tutti</i>
32	41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			<i>tutti</i>
33	42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			<i>tutti</i>
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>fino a 50.000 kg</i>	<i>oltre 50.000 kg</i>
35	44 45	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		<i>depositi fino a 20.000 kg</i>	<i>tutti</i>
36	46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		<i>fino a 500.000 kg</i>	<i>oltre 500.000 kg</i>
37	47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		<i>fino a 50.000 kg</i>	<i>oltre 50.000 kg</i>
38	48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>fino a 10.000 kg</i>	<i>oltre 10.000 kg</i>
39	49	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti			<i>tutti</i>
40	50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			<i>tutti</i>
41	51	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	<i>fino a 25 persone presenti</i>	<i>oltre 25 e fino a 100 persone presenti</i>	<i>oltre 100 persone presenti</i>
42	53	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		<i>fino a 2.000 m²</i>	<i>oltre 2.000 m²</i>
43	54 55 56	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		<i>depositi fino a 50.000 kg</i>	<i>Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg</i>
44	57 58	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>depositi fino a 50.000 kg</i>	<i>Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg</i>
45	59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		<i>fino a 25 addetti</i>	<i>oltre 25 addetti</i>
46	60	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		<i>fino a 100.000 kg</i>	<i>oltre 100.000 kg</i>

47	61 62	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	63	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	66 67	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	68 69 70 71	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	72	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²
54	72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	-	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m ²
56	73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	74	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58	75 76	Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). [4] (Dal 28-08-2020: art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i. (Dal 28-08-2020: art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)	Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/62 (Dal 28-08-2020: art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860)
59	77	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30/12/1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230). [4] (Dal 28-08-2020: art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i.)			tutti
60	78	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione. [4] (Dal 28-08-2020: artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)			tutti

61	79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]. [4] <i>(Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)</i>			tutti
62	80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230 e s.m.i. <i>(Dal 28-08-2020: artt. 76 e 94 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)</i> [4]			tutti
63	81	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	82	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	86	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	89	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	90	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti
73	-	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

Note:

- [1] Inizialmente l'articolo 2 comma 6 del [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#) aveva escluso dall'ambito di applicazione del regolamento (e quindi erano escluse dall'elenco delle attività soggette a controllo VVF di cui all'allegato I) le attività industriali a rischio d'incidente rilevante di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 334/1999 e s.m. (cd. Direttiva Seveso II). Successivamente, con l'articolo 8, comma 7 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dal 1/1/2014, le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di «soglia superiore». Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette al [D.Lgs 26/6/2015, n. 105](#) (c.d. «Seveso III»), sia di «soglia inferiore» sia di «soglia superiore» rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011. In merito alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si veda l'allegato L al D.Lgs 26/6/2015, n. 105. Con la [circolare DCPREV n. 15438 del 15-10-2019](#) sono stati forniti chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs n. 105/2015 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, precisando che il procedimento di prevenzione incendi, per le «attività soggette», è incardinato nell'ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza [NdR].
- [2] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al [D.M. 16 febbraio 1982](#), come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011. I vecchi codici n. 19 e 20 del D.M. 16 febbraio 1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più «soggetti a controllo» [NdR].
- [3] In base alla Legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21 agosto 2014, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 m³, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 [NdR].
- [4] Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

ALLEGATO II (di cui all'articolo 11, comma 3)**TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI²⁵**

N.	Attività del D.M. 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	ATTIVITÀ di cui al presente regolamento	NOTE
1	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili 10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.	
2	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio ≤ 0,5 MPa	
3	3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ : b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	
4	4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ : b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	
5	5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :	
6	6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio ≤ 5 bar	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio ≤ 0,5 MPa	
7	96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624	
8	97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	
10	12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³	
11	14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .	

²⁵ In merito anche alle modifiche intervenute successivamente sull'elenco delle attività soggette, vedi note relative all'[Allegato I](#) al D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

12	15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva > 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva > 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità > 1mc	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	
13	7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori -distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	
14	21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	
15	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	
16	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e smi.	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e smi. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.	
19	26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	
22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità > 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa > 50.000 kg	

28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	39 - Pastifici con produzione giornaliera > 500 q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera > 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	
35	44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
36	46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30/11/1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	
37	47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
38	48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li superiori a 1.000 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
39	49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti; oltre 75 addetti	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.	
40	50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²	
43	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	
44	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi > 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	

45	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	
46	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
47	61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	
48	63 - Centrali termoelettriche.	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³	
49	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	
50	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
51	66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	
52	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;	
54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
55	//	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/2/82
56	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
57	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13/2/1964, n. 185)	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).	
59	77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230)	
60	78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.	

61	79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]	
62	80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.	
63	81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.	
64	82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	
65	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
66	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	
67	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	
68	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	
69	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
70	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	
71	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	
72	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	//	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/2/82

74	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	
75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1.000 m ² .	
76	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	
78	//	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'att. n. 87 del DM 16/2/82
79	//	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'att. n. 55 del DM 16/2/82
80	//	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/2/82

Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 ottobre.

Il regolamento ha inteso raccordare la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Il contesto normativo nel quale si è inserita la disciplina della SCIA, dettata dal novellato articolo 19 della legge 241/1990, disciplinava la materia della prevenzione incendi nell'ambito del precedente regolamento di semplificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, materia successivamente rilegificata con l'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Poiché La SCIA ha ricompreso, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi, si è ritenuto necessario rivedere l'intero impianto normativo, al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, fosse garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel contempo, l'adozione del nuovo regolamento ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche gli obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da tempo intrapresi, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.

Particolarmente rilevante, in tal senso, risulta il raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle relative disposizioni.

Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento, si evidenzia, in particolare, l'applicazione del principio di proporzionalità, introdotto dall'articolo 49, comma 4-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato 1 al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del predetto principio di proporzionalità al rischio, coniuga, pertanto, semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, nonché riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela della pubblica incolumità.

In questo rinnovato approccio amministrativo non va, inoltre, sottovalutato il mantenimento del ruolo centrale del Ministero dell'Interno, per il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di sicurezza antincendi.

Si ritiene, infine, significativo sottolineare le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, che, nel dare parere positivo allo schema di regolamento, ha manifestato *«apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici elementi di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili profili di sicurezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese»*.

L'alto Consesso ha, altresì, evidenziato la necessità di una fase di adattamento applicativo graduale, trattandosi di una disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica dei processi che si intende regolare in modo più semplice e trasparente.

Tale ultima considerazione costituisce una utile indicazione per l'azione che le SS. LL. metteranno in campo per assicurare l'applicazione del nuovo regolamento, soprattutto in questa fase iniziale.

Ne consegue che, al fine del mantenimento della centralità del Corpo Nazionale nelle attività di prevenzione incendi, sarà necessario il contributo di tutti gli operatori chiamati a gestire un'importante innovazione, che comporta minori adempimenti amministrativi e controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino.

Al fine di rendere uniforme l'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo regolamento, anche in considerazione della necessità di gestire il periodo transitorio, in attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali di attuazione, la competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica fornirà le necessarie indicazioni tecniche applicative.

Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1 agosto 2011, n.151:

«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSA

Con [circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011](#), a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sull'imminente entrata in vigore, 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, richiamato in oggetto.

Come già sottolineato nella predetta circolare, il regolamento introduce importanti elementi innovativi nella disciplina della prevenzione incendi, materia di rilevanza primaria per l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi tali elementi si rinvencono nella salvaguardia della specificità dei procedimenti di prevenzione incendi rispetto alla integrale applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione già delineati nel Piano per la riduzione degli oneri amministrativi, adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2009, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e con il Ministero per la Semplificazione Amministrativa nonché nel raccordo con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini è stato reso possibile attraverso l'utilizzazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività.

Per assicurare il necessario contributo di tutti gli operatori chiamati alla gestione di una importante fase innovativa che richiede controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino, a fronte di una diminuzione degli adempimenti amministrativi, si confida nella partecipe collaborazione delle SS.LL.

A tal fine si forniscono, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative della nuova regolamentazione in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Facendo proprio il principio di proporzionalità viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Vengono quindi abrogati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 49, comma 4-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del *certificato di prevenzione antincendi* (CPI). La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.

Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, è rappresentata da atti «tecnico-amministrativi», comprensivi di:

- **una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- **un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
- **le certificazioni e/o le dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R. 151/11, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.

Per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del *verbale della visita tecnica*, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell'interessato.

Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.

Giova qui sottolineare che il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

A tale proposito si invitano le SS.LL. ad una attenta rilettura dell'articolo 16 del d.lgs. 139/06, così come modificato dal d.P.R. 151/11, precisando che il CPI assume la valenza di «attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio». Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20²⁶ del d.lgs. 139/06, trovano

²⁶ Articolo 20 del D.Lgs 139/2006 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta

ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA²⁷.

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11²⁸

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,~~ il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. ...omissis...

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l'ipotesi che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove si ritenesse necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Viene, in sostanza, data la possibilità al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre

di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'articolo 16, comma 1 [NdR].

²⁷ Tale interpretazione, emanata in concomitanza con l'entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011, n. 151, non aveva tuttavia contribuito a risolvere varie controversie interpretative. Con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell'articolo 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che l'omessa presentazione della SCIA o della «richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio» per tutte le attività soggette a controllo VVF (attività di cat. A, B e C del D.P.R. n. 151/2011) è punita con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro [NdR].

²⁸ L'articolo 16 è stato successivamente riscritto con il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 [NdR].

e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Si segnala inoltre che il nuovo regolamento introduce la possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «*Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*», con particolare riferimento al capo II, «*Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro*», nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell'articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

Bisogna tener presente che il potere-dovere ascrivito al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

2. NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF).

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.

Altro procedimento innovativo, introdotto dal d.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.

Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.

Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;

- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) *Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che «Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia», per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) *Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98.

e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R. 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza «una tantum» già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R. 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.

5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA A CORREDO DELLE PRATICHE

Rispetto alla previgente normativa, il d.P.R. 151/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- ✓ valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;
- ✓ controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
- ✓ deroga, per le attività in categoria A, B e C;
- ✓ nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
- ✓ verifiche in corso d'opera, per le attività in categoria A, B e C.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all'emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT REI, DICH IMP, DICH PROD.

In virtù delle novità introdotte dal nuovo regolamento, in particolare per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività prevista mediante SCIA, la documentazione a corredo delle istanze e delle segnalazioni dovrà essere quella di seguito riportata:

a) Valutazione dei progetti

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di valutazione del progetto, mediante mod PIN 1-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

b) Controlli di prevenzione incendi

Documenti da allegare:

- ✓ segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2-2011;
- ✓ asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod PIN 2.1-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 per le attività di categoria A;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell'articolo 2 del d.P.R. 214/06 coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello allegato alla circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.

c) Rinnovo periodico di conformità antincendio

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, mod PIN 3-2011;
- ✓ asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, mod PIN 3.1-2011;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti sono stati effettuati.

d) Domanda di deroga

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di deroga, mod PIN 4-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

e) Nulla osta di fattibilità

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, mod PIN 1 bis-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi

dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

f) Verifiche in corso d'opera

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di verifica in corso d'opera, mod PIN 2 bis-2011;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 139/06.

Sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> saranno pubblicate le istruzioni operative per la compilazione dei modelli sopra riportati.

6. IL SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO

Oltre a disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il nuovo regolamento individua nell'allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le attività soggette non corrispondono per tipologia e numero a quelle individuate nella previgente normativa.

È stato pertanto inserito nel nuovo regolamento un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione, rimanendo fermi i disposti normativi riguardo all'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art 23, comma 1, del d.lgs. 139/06.

Per adempiere a questo dettato normativo e al fine di garantire continuità nei servizi resi dal Corpo, all'articolo 11, comma 3 del nuovo regolamento è stata data indicazione di applicare per le nuove attività introdotte all'allegato I le tariffe già previste dal decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze in data 3 febbraio 2006 per le attività di analoga complessità.

Nelle more della emanazione dell'apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, sarà pertanto possibile determinare l'impegno orario per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, presente nell'attività nel suo complesso. Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel citato decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, e che risulta pari a euro 44,00 per la valutazione dei progetti e per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a euro 48,00 per i controlli di prevenzione incendi.

Per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, è stata elaborata l'allegata tabella (inviata in formato elettronico) che evidenzia, in corrispondenza di ogni attività, i corrispettivi impegni orari in funzione del tipo di servizio di prevenzione incendi richiesto. Si ribadisce che, qualora l'attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell'allegato I al nuovo decreto, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.

Riassumendo: una volta individuata l'attività o le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con l'ausilio della tabella allegata, occorrerà stabilire a quale punto del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 la stessa corrisponda e, di conseguenza, a quale impegno orario fare riferimento, secondo il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Sempre nelle more dell'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuovi procedimenti introdotti agli articoli 8 e 9 del d.P.R. 151/11, facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento:

- ✓ per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;
- ✓ per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi.

Qualora nella fase di valutazione del progetto, prevista solo per categorie B e C, l'attività presentata comprenda anche punti in categoria A, la tariffa da corrispondere non deve tenere conto di tale categoria, non essendo applicabile per questa categoria la fase di valutazione del progetto; si terrà conto invece della tariffa relativa alla categoria A nella successiva fase dei controlli di prevenzione incendi.

7. GESTIONE TRANSITORIA DELL'APPLICATIVO PREVENZIONE INCENDI 2000.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, anche l'applicativo *Prevenzione incendi 2000* dovrà essere adeguato alle nuove procedure.

In accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali si prevede anche una prima rielaborazione della procedura aggiornata. La nuova procedura, seppure in versione semplificata per consentirne una rapida realizzazione, sarà messa a disposizione dei Comandi entro i primi giorni di novembre e consentirà l'inserimento e la trattazione delle pratiche secondo quanto contenuto nel nuovo regolamento.

Pertanto a decorrere dal 7 ottobre e fino all'adeguamento dell'applicativo è opportuno che i dati relativi alle pratiche presentate ai Comandi non vengano inseriti in quanto i procedimenti presenti nella attuale versione dell'applicativo e le classificazioni delle attività non risultano compatibili con quanto previsto dal nuovo d.P.R 151/2011.

Non appena verrà consegnata la nuova versione della procedura Prevenzione incendi 2000, ciascun Comando provvederà a inserire le pratiche pervenute con le nuove classificazioni.

Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012
D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresì quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l'utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un'applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituito ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al D.P.R. 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata «ogni cinque o dieci anni», in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

L'art. 4 del D.P.R. 151/2011 individua, ai commi 2 e 3, le modalità di effettuazione dei controlli per le attività soggette di cui all'allegato I, determinando che gli stessi vengano svolti attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Nello stesso articolo, viene disposto che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione.

Si richiama al riguardo che il riferimento normativo sulla sospensione dell'attività è individuato dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che l'azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della segnalazione di inizio attività corrisponda al vero.

Pertanto, se a seguito di verifica di controllo di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, il Comando riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi (cat. A), lo stesso deve formalmente richiedere all'interessato la documentazione mancante o

l'adeguamento alla normativa antincendi. L'interessato, in un arco temporale, non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e/o provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.

Nelle more dell'adeguamento il Comando, oltre ad imporre l'immediata rimozione di eventuali pericoli, determinerà le restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la prosecuzione dell'attività; solamente in estrema ratio imporrà la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per l'esecuzione dell'esercizio.

Rimane fermo l'obbligo della segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria, da parte del Comando, nel caso di falsità in atti – dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni – (art. 19 comma 6, an. 21, comma 1 legge 241/1990, artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, artt. 359 e 481 C.P., art. 20, comma 2 dlgs 139/2006).

Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l'esecuzione delle prescrizioni richieste, entro il tempo massimo di quarantacinque giorni, il Comando redige, a seconda del tipo di attività, gli atti conclusivi (verbale sopralluogo per cat. A e B e verbale CPI per cat. C).

Giova qui evidenziare che in caso di effettuazione di una «seconda visita tecnica» da parte del Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta di nuovo versamento, rientrando detti controlli tra quelli eventualmente determinati dalla amministrazione e pertanto non a titolo oneroso per l'utenza.

Nel caso in cui i lavori per l'adeguamento dell'attività richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui entro tale termine l'attività non sia stata conformata alla normativa antincendio, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006, darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro».

Presentazione di SCIA per parti di attività.

Si verifica frequentemente che, nella realizzazione delle strutture e complessi soggetti ai controlli previsti dal D.P.R. 151/2011, generalmente caratterizzate da rilevanti dimensioni e complessità, a fronte della predisposizione di un progetto unitario riguardante l'intera struttura, l'utenza provveda alla realizzazione ed utilizzazione per fasi successive o per lotti. Bisogna distinguere alcune fattispecie:

i.- realizzazioni rientranti in categoria A.

Nel predetto caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata non essendo prevista la valutazione preliminare della progettazione da parte del Comando VF.

ii.- realizzazioni rientranti in categoria B e C.

Per tali situazioni è auspicabile che il progetto complessivo dell'opera, sottoposto alla valutazione del Comando, riporti fin dall'inizio la descrizione delle fasi successive di realizzazione, esplicitandone la relativa indipendenza, autonomia e funzionalità dal punto di vista antincendio e descrivendo, per ogni lotto di completamento dell'attività, l'ubicazione e la disponibilità di vie di esodo, sistemi, presidi ed impianti antincendio, idonee compartimentazioni, nonché della gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio, in conformità ai criteri ed alle norme di prevenzione incendi. In tale evenienza, la valutazione preliminare del progetto comprende già un'approvazione dei singoli lotti realizzativi e pertanto si può procedere con la presentazione della SCIA per ogni singolo lotto realizzato.

Qualora invece la progettazione sottoposta a valutazione preliminare del Comando non preveda fasi realizzative differenziate e, in corso di realizzazione, per esigenze della proprietà si volesse realizzare e mettere in esercizio solo una parte della struttura, si ritiene che per la parte di opera completata, potrà essere prodotta SCIA antincendio (con le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011) purché le aree interessate siano sicuramente separate e rese

indipendenti dal punto di vista antincendio rispetto alle zone non completate, e sia allegata alla SCIA una documentazione tecnica nella quale venga esplicitata l'area o zona che deve essere utilizzata prima del completamento dell'intera opera, l'autonomia delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio (ad esempio impianti idrici, di rivelazione, le compartimentazioni) e come, dette misure, sono rese indipendenti dalla restante parte dell'opera in corso di realizzazione, senza pregiudizio della funzionalità ed efficacia delle stesse.

Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare dell'attività, la responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell'opera ultimate rispetto al progetto complessivo approvato dal Comando, e della corretta funzionalità di tali parti, con riferimento a tutti gli aspetti significativi della prevenzione incendi quali le vie di esodo; le compartimentazioni; i sistemi, i presidi e gli impianti antincendio; la gestione dell'emergenza.

D.M. 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

(G.U. n. 201 del 29 agosto 2012)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., recante «Codice dell'amministrazione digitale»; **Visto** il D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; **Visto** il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; **Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; **Visto** il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; **Visto** il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; **Visto** il D.M. dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; **Visto** il D.M. dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; **Visto** il D.M. delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; **Visto** il D.M. dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; **Considerato** che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, prevede la disciplina, con D.M. dell'interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del medesimo D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare; **Atteso** che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del D.M. di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal D.M. dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte all'allegato I del citato D.P.R. n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto; **Acquisito** il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:
 - a) **attività soggette**: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
 - b) **tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
 - c) **professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
 - d) **approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei

rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

- e) **SGSA**: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
- f) **segnalazione**: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Articolo 2 **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

Articolo 3 **(Istanza di valutazione dei progetti)**

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza²⁹ di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
 - c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
 - d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All'istanza sono allegati:
 - a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
 - b) attestato del versamento³⁰ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139³¹.
3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

²⁹ Le richieste devono essere presentate in bollo. Sono esenti le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni. Il bollo è previsto solo per istanze volte a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, rilascio certificati). Non è richiesto su «Attestazioni di rinnovo» e «SCIA», considerate semplici comunicazioni che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. Non è richiesto sul Verbale di visita tecnica (né sulla richiesta), e sul CPI (rilasciato obbligatoriamente e non su istanza) [NdR].

³⁰ In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C. La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A [NdR].

³¹ Tutti i richiedenti sia privati che pubblici comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a effettuare il versamento previsto. Infatti, l'articolo 35 comma 1 lett. r) del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 ha abrogato l'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal CNVVF, che prevedeva, tra l'altro l'esenzione dal pagamento per le Amministrazioni dello Stato [NdR].

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Articolo 4 **(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
 - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
 - c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
 - a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
 - 1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
 - 2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
 - b) attestato del versamento³² effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
 - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
 - c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
 - a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
 - b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
 - c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;

³² Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

- d) attestato del versamento³³ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
- a) asseverazione³⁴, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- 1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- 2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- b) attestato del versamento³⁵ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali³⁶, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Articolo 5

(Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini³⁷ previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere

³³ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

³⁴ Con [lettera circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012](#) sono state fornite disposizioni per l'asseverazione per attività di cat. A. Per le attività di cat. A la SCIA è corredata da asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi. Il provvedimento elenca, per le attività di cat. A, le disposizioni cui fare riferimento per l'asseverazione, individuate tra decreti e circolari in vigore [NdR].

³⁵ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

³⁶ Per le «modifiche non sostanziali» non è necessario presentare né esame progetto né SCIA [NdR].

³⁷ La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere una temporanea interruzione dell'attività o un esercizio dell'attività in violazione all'articolo 5 del D.P.R. 151/2011. Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (articolo 19 del d.lgs. 139/2006) e senza oneri per l'utente, se sussistono violazioni. Da un punto di vista amministrativo, la validità

dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

- a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
 - b) attestato del versamento³⁸ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
 - c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
 - b) attestato del versamento³⁹ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 6 **(Istanza di deroga)**

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga;
 - c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
 - d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare⁴⁰ alle disposizioni di cui alla lettera c);
 - e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All'istanza sono allegati:

dell'attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (5 o 10 anni) della originaria presentazione della SCIA [NdR].

³⁸ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

³⁹ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

⁴⁰ L'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da un vincolo esistente (non necessita di chiarimenti) o dalle caratteristiche dell'attività (oggetto di chiarimenti con [Lettera circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20-05-2010](#)). Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. Il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto [NdR].

- a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
 - b) attestato del versamento⁴¹ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Articolo 7 **(Istanza di nulla osta di fattibilità)**

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
 - c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.
2. All'istanza sono allegati:
- a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
 - b) attestato del versamento⁴² effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 8 **(Istanza di verifiche in corso d'opera)**

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;
 - c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.
2. All'istanza sono allegati:
- a) documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;

⁴¹ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

⁴² Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

- b) attestato del versamento⁴³ effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 9 (Voltura)

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
 - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
 - c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
 - d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Articolo 10 (Modalità di presentazione delle istanze)

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Articolo 11 (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto⁴⁴. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico

⁴³ Vedi nota all'articolo 3 [NdR].

⁴⁴ Ad oggi la [modulistica](#) di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, da adottarsi obbligatoriamente, è quella di cui al decreto DCPST n. 200 del 31-10-2012, trasmesso con nota DCPREV n. 13552 del 31-10-2012, decreto DCPST n. 252 del 10-04-2014, trasmesso con nota DCPREV n. 4849 del 11-04-2014, che ha aggiornato alcuni modelli, decreto DCPST n. 72 del 16-05-2018, trasmesso con nota DCPREV n. 6542 del 16-05-2018, che ha ulteriormente aggiornato i vari modelli e decreto DCPST n. 1 del 16-01-2023, trasmesso con nota DCPREV n. 798 del 19-01-2023, che ha da ultimo aggiornato i modelli PIN 1, 2, 2.2, 3, 4 e 5 [NdR].

per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8⁴⁵, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.
4. Il presente decreto entra in vigore⁴⁶ il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

⁴⁵ Per la determinazione dei corrispettivi, in attesa dell'emanazione del decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la «Tabella transitoria delle tariffe». Le tariffe sono state aggiornate, da ultimo, dal [D.M. 11 ottobre 2024](#) «Modifica del decreto 2 marzo 2012 ...». Precedentemente il D.M. 2 marzo 2012 «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal CNVVF», aveva aggiornato il D.M. 3 febbraio 2006 [NdR].

⁴⁶ Data di entrata in vigore: 27 novembre 2012 [NdR].

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure

preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono:

- a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:
 - l'ubicazione delle attività;
 - le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - le distanze di sicurezza esterne;
 - le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
 - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
 - l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
 - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
- b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
 - la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
 - l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
 - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
 - l'illuminazione di sicurezza.
- c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C - MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it>.

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc.

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da «laboratorio di prova» così come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 («Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione» - GU n. 74 del 29-3-2007 - Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2 - PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3 - IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:

- a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b) protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
- e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- g) controllo del fumo e del calore;
- h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto.

Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

ALLEGATO III
Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui
all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.⁴⁷

Attività	Sottoclasse	Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
1	1 C		Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h	
2	1 B		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
	2 C		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
3	1 B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Rivendite
	2 B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Depositi fino a 10 m ³
	3 C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Depositi oltre 10 m ³
	4 C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Impianti di riempimento
	5 A		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL fino a 300 kg
	6 B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Rivendite
	7 B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
	8 B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
	9 C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi oltre 1.000 kg
	10 C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Impianti di riempimento
4	1 B		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Fino a 2 m ³
	2 C		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Oltre i 2 m ³
	3 A		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³
	4 B		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³
	5 B		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³
	6 C		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³
	7 C		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	1 B		Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Fino a 10 m ³
	2 C		Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Oltre i 10 m ³

⁴⁷ In merito anche alle modifiche intervenute successivamente sull'elenco delle attività soggette, vedi note relative all'[Allegato I](#) al D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

6	1 A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità $\leq 0,8$.
	2 B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa
7	1 C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25/11/1996, n. 624	
8	1 B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	1 B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
	2 C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m ³	Fino a 50 m ³
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m ³	Oltre 50 m ³
11	1 B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m ³	Fino a 100 m ³
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m ³	Oltre 100 m ³
12	1 A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³
	2 B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
	3 C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 50 m ³
13	1 A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi ≤ 9 m ³ , con punto di infiammabilità > 65 °C
	2 B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili
	3 C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri
	4 C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	Tutti
14	1 B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti
	2 C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti
15	1 A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica > 1 m ³	Fino a 10 m ³
	2 B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica > 1 m ³	Oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³
	3 C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica > 1 m ³	Oltre 50 m ³

16	1 C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	
17	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni	
18	1 B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita»
	2 C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi.
19	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	1 C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	1 C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	1 c	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	1 B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
	2 C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	Depositi oltre 100.000 kg
	3 C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	Mulini per cereali ed altre macinazioni
28	1 C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	1 C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	1 C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	1 C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	1 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito > 50.000 kg	
34	1 B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2 C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	1 B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg
	2 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Tutti gli altri casi

36	1 B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg
	2 C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg
37	1 B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	1 C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	1 C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	1 A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti
	2 B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
	3 C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti
42	1 B	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva > 200 m ²	Fino a 2.000 m ²
	2 C	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva > 200 m ²	Oltre 2.000 m ²
43	1 B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg
	3 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44	1 B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
	3 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Stabilimenti ed impianti
45	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti
46	1 B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa > 50.000 kg	Fino a 100.000 kg
	2 C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa > 50.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	1 B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito > 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa > 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito > 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Oltre 100.000 kg

48	1 B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 m ³	Macchine elettriche
	2 C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 m ³	Centrali termoelettriche
49	1 A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW	Fino a 350 kW
	2 B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW.	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3 C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW.	Oltre 700 kW
50	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
51	1 B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti
	2 B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
	3 C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti
	4 C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	1 B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
53	1 B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie ≤ 1000 m ²
	2 B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie ≤ 2000 m ²
	3 C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie > 1000 m ²
	4 C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie > 2000 m ²
54	1 B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
55	1 B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3000 m ²	Fino a 5000 m ²
	2 C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3000 m ²	Oltre 5000 m ²
56	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
57	1 C	Cementifici con oltre 25 addetti	

58	1 B	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di cat. B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
	2 C	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62
59	1 C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230)	
60	1 C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione	
61	1 C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	1 C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.	
63	1 B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg
	2 C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg
64	1 B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
65	1 B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone
	2 C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone
66	1 A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4 C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto
67	1 A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4 C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone

68	1 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Fino a 50 posti letto;
	2 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²
	3 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture fino a 100 posti letto;
	4 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m ²
	5 C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Oltre 100 posti letto
69	1 A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m ²
	2 B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m ²
	3 C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m ²
70	1 B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda > 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m ²
	2 C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda > 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m ²
71	1 A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone
	2 B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 500 e fino a 800 persone
	3 C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone
72	1 C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	1 B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m ²
	2 C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m ²
74	1 A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
	2 B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3 C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW

75	1 A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse fino a 1000 m ²
	2 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ²
	3 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²
	4 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ²
	5 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ²
	6 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Depositi di mezzi rotabili
76	1 B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti
77	1 A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Fino a 32 m
	2 B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
	3 C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Oltre 54 m
78	1 C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico > 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	
79	1 C	Interporti con superficie > 20.000 m ²	
80	1 A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	

ALLEGATO IV MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6⁴⁸, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le **modifiche** che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate **non sostanziali** ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8⁴⁹ del presente decreto.

- A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
 - i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
 - ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
- B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
- C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
 - i. incremento della potenza o della energia potenziale;
 - ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
- D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
 - i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
 - ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
 - iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
 - iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
 - v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
- E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
 - i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
 - ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
 - iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

⁴⁸ Presentazione di nuova SCIA [NdR].

⁴⁹ Presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio [NdR].

D.M. 11 ottobre 2024

Modica⁵⁰ del decreto 2 marzo 2012, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

(GU n. 249 del 23-10-2024)

Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; **Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 23 e 25; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012; **Ravvisata** la necessità, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di procedere all'aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2011 - dicembre 2023; **Considerato** che la nuova formulazione dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, sono sostituite da quelle riportate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana⁵¹.

ALLEGATO I

(art. 1, comma 1)

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Tabella 1

Tariffe orarie per l'impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	€ 63,00
2. Sopralluogo	€ 68,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso

	Tariffa oraria
Personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti	€ 42,00
Personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	€ 34,00
Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto	€ 31,00
Personale del ruolo dei vigili del fuoco	€ 29,00

C) Servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

	Tariffa oraria
Operatore tecnico	€ 63,00

⁵⁰ È presente un refuso in Gazzetta ufficiale, ove è scritto «Modica» invece di «Modifica» [NdR].

⁵¹ Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024 [NdR].

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, la tariffa è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora se sono uguali o superiori a trenta minuti, non vanno calcolate se inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B), C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita a rientro nella sede di servizio.

Tabella 2

Tariffe orarie relative all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, con esclusione dei servizi di cui alla tabella 1 - lettera A).

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	€ 9,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	€ 13,00
Autocarro e pullman (20 posti)	€ 21,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ 69,00
Autopompa serbatoio tipo grande	€ 101,00
Autoscala da 30/37 m.	€ 182,00
Autoscala da 50 m.	€ 255,00
Autogrù da 16/25 t.	€ 122,00
Autogrù da 30/40 t.	€ 165,00
Anfibio con entroporto e anfibio con idrojet	€ 211,00
Mezzi movimento terra	€ 165,00
Motobarca pompa	€ 352,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ 23,00

Il funzionamento del mezzo. di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora se sono uguali o superiori a trenta minuti, non vanno calcolate se inferiori a trenta minuti.

Tabella 3

Tariffe orarie delle prove per conto terzi eseguite nei laboratori della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

	Tariffa oraria
Chimica	€ 112,00
Difesa atomica	€ 93,00
Elettrotecnica e comunicazioni	€ 93,00
Idraulica	€ 93,00
Macchine e termotecnica	€ 93,00

Scienza delle costruzioni:

a) sezione temperatura ordinaria	€ 93,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	€ 239,00

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

Tabella 4

Tariffa oraria per l'impiego di automezzi antincendio aeroportuali.

	Tariffa oraria
Automezzo antincendio aeroportuale	€ 114,00

Le tariffe individuate nelle tabelle di cui al presente allegato sono comprensive dei costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

D.M. 2 marzo 2012⁵²

«Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

(GU n. 71 del 24-3-2012)

Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246 recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; **Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 23 e 25; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006; **Ravvisata** la necessità, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n.246 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di procedere all'aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo Gennaio 2004 – Dicembre 2010;

Decreta

Art. 1.

1. Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA 1

TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi

	Tariffa oraria
1. Esame progetto	€ 50,00
2. Sopralluogo	€ 54,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso

	Tariffa oraria
Personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti	€ 33,00
Personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	€ 27,00
Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto	€ 25,00
Personale del ruolo dei vigili del fuoco	€ 23,00

C) Servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

	Tariffa oraria
Operatore tecnico	€ 50,00

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B), C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

⁵² Il D.M. 2 marzo 2012 è stato aggiornato dal D.M. 11 ottobre 2024 [NdR].

TABELLA 2

TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 - LETTERA A).

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	€ 7,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	€ 10,00
Autocarro e pullman (20 posti)	€ 17,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ 55,00
Autopompa serbatoio tipo grande	€ 80,00
Autoscala da 30/37 m.	€ 145,00
Autoscala da 50 m.	€ 203,00
Autogru da 16/25 t.	€ 97,00
Autogru da 30/40 t.	€ 131,00
Anfibio con entro bordo e anfibio con idrojet	€ 168,00
Mezzi movimento terra	€ 131,00
Motobarca pompa	€ 280,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ 18,00

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora. Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

TABELLA 3

TARIFFE ORARIE DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE NEI LABORATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA.

	Tariffa oraria
Chimica	€ 74,00
Difesa atomica	€ 74,00
Elettrotecnica e comunicazioni	€ 74,00
Idraulica	€ 74,00
Macchine e termotecnica	€ 74,00

Scienza delle costruzioni:

a) sezione temperatura ordinaria	€ 74,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	€ 117,00

Avvertenze:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

TABELLA 4

TARIFFA ORARIA PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI.

	Tariffa oraria
Automezzo antincendio aeroportuale	€ 91,00

Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26-11-2012**Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.**

L'allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell'esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012. Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.

Tutto ciò premesso, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 21 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si elencano di seguito, per le singole attività soggette di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011 di categoria A, le disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per l'asseverazione, individuate tra i decreti e le circolari attualmente in vigore.

n.	tipologia attività	riferimenti normativi per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n. 74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc, fino a 5 m	D.M. 14/5/2004
6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17/4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 mc a 9 mc	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003 ⁵³
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc, fino a 10 mc	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994 ; D.M. 6/10/2003
67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002 ; per le case di riposo per anziani > 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003

⁵³ Vedi il [D.M. 22 novembre 2017](#) «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C» che ha sostituito il D.M. 12 settembre 2003 [NdR].

	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002 , titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² , fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010
71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006 ; (per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)
74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996 ⁵⁴
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246 ; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	D.lgs. 5/10/2006, n. 264 ; (per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.**

Nell'ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno, chiamato ad assicurare la sicurezza, intesa in senso lato, della collettività, assume un rilievo preminente la materia della prevenzione incendi, che costituisce, tra l'altro, uno dei cardini per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'esclusiva competenza statale della prevenzione incendi, affidata dalla legge al Ministero dell'Interno che la esercita attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata, come è noto, ribadita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e, da ultimo, anche nel decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante

⁵⁴ Il [D.M. 8 novembre 2019](#), recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi» (G.U. n. 273 del 21 novembre 2019), entrato in vigore il 21 dicembre 2019, ha sostituito il D.M. 12 aprile 1996 (G.U. n. 103 del 4 maggio 1996 - S.O. n. 74). Tale provvedimento non ha previsto adeguamenti per gli impianti esistenti già approvati o autorizzati dai competenti organi dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa [NdR].

disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo n. 81.

In tale ambito, l'Amministrazione dell'Interno è chiamata a svolgere non soltanto l'indispensabile ruolo di controllo e vigilanza ai fini della corretta applicazione delle norme in materia, attraverso le strutture operative del Corpo Nazionale, ma a perseguire l'obiettivo fondamentale di offrire, sia ai lavoratori che al mondo delle imprese, quel patrimonio di competenze tecniche e di esperienze professionali di cui il Corpo è depositario, coniugando le finalità dello sviluppo economico con le esigenze della sicurezza.

Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario ricercare, sempre di più, efficaci sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, statuali e locali, in coerenza con il principio costituzionale della leale collaborazione, nonché percorsi condivisi con il mondo dell'imprenditoria e quello delle rappresentanze dei lavoratori.

La competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi, infatti, si inserisce nel più ampio quadro normativo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali chiamati, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche attraverso le attività di vigilanza e di controllo.

Da qui la necessità di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilievo per questa Amministrazione che coinvolgono le competenze istituzionali generali delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in primo luogo di quelle dei capoluoghi di regione, e delle Direzioni regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonché quelle dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, direttamente interessati alla corretta applicazione della normativa in questione.

La gravità del fenomeno degli incidenti sul lavoro rende, inoltre, ancor più evidente la necessità di un rinnovato impulso affinché gli sforzi delle diverse componenti coinvolte, secondo le specifiche peculiarità professionali, convergano verso l'obiettivo unitario di assicurare i più elevati livelli di sicurezza.

Tale esigenza ben si coniuga con la funzione di raccordo dei Prefetti, quali rappresentanti generali del Governo sul territorio, chiamati anche in questo campo a realizzare le necessarie sinergie nelle sedi più opportune, stimolando gli organi istituzionali interessati ed il mondo delle imprese e dei privati ad un maggior impegno operativo, per i profili di diretta pertinenza nella specifica materia.

In ragione di quanto sopra, i Prefetti dei capoluoghi di regione, d'intesa con i Prefetti delle altre province, vorranno assumere preliminarmente i necessari contatti con i competenti Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81/2008. Ciò al fine di definire, anche attraverso il forte coinvolgimento dei Direttori regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, le linee generali di collaborazione da porre in essere per il necessario coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia antincendio sui luoghi di lavoro, attribuite alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.

Sulla base di tale quadro condiviso a livello regionale, potranno quindi svilupparsi, da parte dei Prefetti ed attraverso le specifiche professionalità dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco di ciascuna provincia, le ulteriori intese operative da porre in essere nell'ambito del territorio di competenza.

Alla luce di quanto sopra, saranno emanate dal Capo del Corpo Nazionale specifiche direttive operative ai Comandanti provinciali, le quali, in ragione degli equilibri ordinamentali che disciplinano la materia, definiranno gli aspetti tecnico-procedimentali inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da ritenersi utili per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali aspetti, peraltro, coinvolgono direttamente anche i Prefetti soprattutto nella loro qualità di responsabili sul territorio della sicurezza in senso lato della collettività, in virtù, tra l'altro, del disposto dell'articolo 14 del d.lgs. n. 300/1999, così come nel loro ruolo di Autorità provinciale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 121/1981, per gli eventuali risvolti che, anche in questo campo, possono emergere nell'ampio ventaglio degli interessi pubblici da tutelare.

Al riguardo, per quanto concerne le ricadute dell'attività di vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di sottoporle all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito del quale, in ragione della

richiamata competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia, potrà essere assicurata la presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, in questa come nelle altre situazioni in cui tale presenza si rende opportuna.

In tale contesto rilevano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le quali prevedono l'obbligo di comunicazione al Prefetto territorialmente competente da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli effettuati. Sin da subito si pone l'accento sulla finalità dell'obbligo di comunicazione in questione: in talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Tale potere di sospensione ben si innesta, infatti, nella natura stessa del Prefetto, che, in questo caso come in altri, è chiamato a perseguire la finalità pubblicistica della tutela della pubblica incolumità attraverso, però, una opportuna ponderazione dei diversi interessi coinvolti (sicurezza da perseguire attraverso il bilanciamento con gli aspetti occupazionali, con la tutela del diritto allo studio e, più in generale, con il mantenimento della coesione sociale).

Il Prefetto, perciò, viene coinvolto nel procedimento affinché, sempre attraverso l'indispensabile apporto dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, individui quelle soluzioni necessarie per la sicurezza della collettività adottando provvedimenti anche eventualmente diversi da quello ordinario della sospensione dell'attività.

Sul punto resta ancora ampiamente valido nei principi espressi il parere del Consiglio di Stato, richiamato nell'allegata circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 9 agosto 1979, in presenza di un quadro normativo aggiornato ma, sostanzialmente, coerente ai valori generali del nostro ordinamento costituzionale.

Nel citato parere emerge, in particolare, la considerazione che il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

La natura *discrezionale* del potere di sospensione viene, peraltro, confermata anche nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nel merito giova richiamare anche il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/2009, emanata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva in data 10 novembre 2009.

Circolare DCPREV prot. n. 14809 del 6 novembre 2020
Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco.

Pervengono, dagli uffici territoriali, richieste di indicazioni relative all'espletamento delle attività di prevenzione incendi, in merito a cui, più volte negli scorsi anni, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha fornito specifiche indicazioni.

Premesso che sono in corso di emanazione le disposizioni per l'individuazione e la graduazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., delle posizioni organizzative, e, di conseguenza, la revisione della circolare n. 13/99, con la presente si intende fornire ai Comandi VF una disciplina organica a cui fare riferimento per la programmazione e l'effettuazione delle suddette attività di prevenzione incendi, al fine di favorirne lo svolgimento con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

1. VALUTAZIONE DEL PROGETTO (rif. Art. 3 D.P.R. 151/2011)

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi, emanate con decreto del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2019 e con i successivi decreti di emanazione di regole tecniche verticali, hanno tracciato la strada per un nuovo corso nella prevenzione incendi: il D.M. 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione del Codice, limitando inoltre la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali individuati dal medesimo decreto; il D.M. 18 ottobre 2019 ha introdotto diverse novità nel Codice, sia nella parte generale, che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni sui contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio.

"G.2.9 Valutazione del progetto antincendio"

1. *Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:*
 - a. *l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;*
 - b. *la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;*
 - c. *la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi."*
2. *Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.*

Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l'applicazione di soluzioni conformi, alternative o in deroga.

Il compito assegnato al funzionario istruttore è quindi quello di verificare la *"corrispondenza delle misure di prevenzione incendi"* adottate dal progettista, focalizzando l'attenzione sull'*"Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso"* che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati. Rispetto a *"scenari, metodi, modelli e strumenti normativi"* è necessario, inoltre, accertare sia *"l'appropriatezza"* che *"la correttezza nell'applicazione"* delle soluzioni progettuali proposte, in particolare laddove i livelli di prestazione relativi alle singole misure antincendio siano conseguiti attraverso soluzioni alternative, con le modalità indicate dalla tabella G.2.1.

Da quanto sopra riportato, risulta evidente il diverso approccio rispetto al passato, e quindi anche la diversa forma che devono assumere gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto, secondo quanto disposto dal punto G.2.9. Infatti, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell'adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal predetto punto G.2.9, tenendo conto che la *valutazione del rischio di incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività rimane nella *piena responsabilità* del progettista.

2. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA C (rif. art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all'Allegato I categoria C il Comando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, *"entro sessanta giorni dal*

ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio". L'assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell'istruttoria deve avvenire con tempestività e regolarità per evitare impropri prolungamenti dei tempi. Analogamente, nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l'Ufficio preposto provvede a trasmettere al responsabile dell'istruttoria, con tempestività, gli eventuali atti integrativi pervenuti. Alla scadenza del termine imposto per la conformazione, che si ricorda non può superare i 45 giorni, il responsabile dell'istruttoria conclude il controllo curando l'adozione dei conseguenti atti amministrativi e giudiziari. Si rammenta che le attività di categoria C sono *tutte* soggette a controllo obbligatorio e si sottolinea la necessità del rispetto puntuale dei tempi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Si torna a sottolineare, infine, che la comunicazione di esito favorevole del procedimento di controllo della SCIA di attività in categoria C non ha più valore "certificativo", bensì rappresenta un verbale di sopralluogo, avente funzione di accertamento dello stato di luoghi, fatti, stati personali, ecc. In esso, pertanto, devono essere riportati gli estremi della SCIA oggetto del controllo e delle eventuali integrazioni acquisite, le date dei sopralluoghi e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi segnalate, incluse quelle di categoria A e B eventualmente presenti nella segnalazione.

Si evince, quindi, che il certificato di prevenzione incendi menzionato all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 perde così la funzione certificativa/autorizzativa e muta funzione secondo quanto sopra indicato.

3. VIGILANZA ISPETTIVA (rif. art. 19 D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dal D.Lgs. 97/2017 e dal D.Lgs. 127/2018, *"la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate"*.

Stante anche la varietà di casi che si possono presentare e che possono attivare la vigilanza ispettiva, è necessario che ogni Comando, in sede locale, definisca, oltre ai compiti e alle modalità di svolgimento dell'istruttoria ai fini amministrativi e di polizia giudiziaria, le modalità nell'attivazione della vigilanza medesima. Ad esempio:

- devono essere definiti e impostati sulla piattaforma STAT-RI gli indirizzi a cui il sistema deve inviare la notifica di una scheda di intervento effettuato in un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi; conseguentemente, deve essere definita la procedura di verifica della pratica di prevenzione incendi e di attivazione della vigilanza ispettiva, nei casi in cui la verifica degli atti evidenzia delle irregolarità;
- devono essere definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per esposti e per segnalazioni, che possono pervenire anche dalla Prefettura, dalla Questura, da Amministrazioni Pubbliche o da Enti Locali;
- devono essere comunque definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per le diverse situazioni che si possono verificare nell'attività istituzionale.

Le attività di vigilanza ispettiva a campione potranno essere svolte su indicazione della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o della Direzione Regionale/Interregionale competente, oppure a seguito di accordi o protocolli definiti in sede locale (ad esempio presso la Prefettura o nell'ambito dei Comitati di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 e dei relativi Organismi provinciali, ecc.).

4. CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO (rif. art. 5 D.P.R. 151/2011)

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è un atto sottoscritto dal titolare dell'attività, in cui il titolare medesimo dichiara *"l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio"* precedentemente comunicate. Di fatto è una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e come tale è soggetta all'applicazione dell'art. 71 del medesimo decreto; tali attestazioni vanno pertanto sottoposte a controllo:

- in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità, tra cui possono rientrare i casi

- delle attestazioni di rinnovo periodico “tardive”;
- a campione, nella misura minima del 5% delle attestazioni presentate.

I controlli devono essere svolti in orario ordinario e l'impegno del personale può essere computato ai fini del raggiungimento delle 360 ore annue di attività di prevenzione incendi.

Qualora il controllo rilevi la mancanza di requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi ovvero condizioni di sicurezza antincendio variate, dovranno essere attivati i procedimenti amministrativi e penali (o sanzionatori) previsti dalle disposizioni vigenti.

5. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA A, B (rif. art. 4, comma 2 del D.P.R. 151/2011)

Le SCIA in categoria A e B devono essere sottoposte a controllo in misura non inferiore a quanto indicato annualmente dall'Amministrazione che, per l'anno in corso, viene fissato all'8% delle segnalazioni presentate.

Si segnala che l'art. 4 del D.P.R. 151/2011 indica che i controlli di prevenzione incendi nelle attività di categoria A e B *sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate*. La scelta delle attività di categoria A e B da sottoporre a controllo va fatta, pertanto, sulla base di criteri definiti, analoghi a quelli indicati al precedente punto 4, nonché a seguito di indicazioni fornite annualmente dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Fatta salva la percentuale minima indicata annualmente dall'Amministrazione (per l'anno in corso pari all'8%), il numero delle SCIA da sottoporre al controllo dovrà essere definito in sede locale, anche in base all'organico dei funzionari tecnici in servizio, senza superare comunque, in generale, il 20% delle SCIA relative alle sole attività in categoria A e B (i controlli delle attività in categoria A e B incluse nelle SCIA in cui l'attività principale è di categoria C, svolti contestualmente al controllo obbligatorio dell'attività di categoria C, non sono da considerarsi controlli a campione e non concorrono alla determinazione della percentuale sopra indicata). Il limite del 20% potrà essere superato fino ad arrivare al massimo al 50% delle SCIA relative alle attività in categoria A e B, nel caso in cui tutti i procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano stati conclusi nei termini (valutazione del progetto e controlli SCIA entro 60 gg.).

Sono escluse dal novero ai fini del raggiungimento della suddetta quota massima del 20% le attività di controllo di SCIA A e B affidate a personale abilitato del ruolo dei capi reparto, dei capi squadra e di quello dei vigili del fuoco.

Il Comandante, dovendo individuare il responsabile dell'istruttoria tecnica, provvederà a distribuire il carico di lavoro complessivo secondo il principio della rotazione e sulla base dei criteri consolidati (profilo professionale, livello di competenza ed esperienza, complessità dell'attività, completamento delle pratiche già assegnate). Inoltre, gli incarichi di controllo delle SCIA in categoria A e B devono essere oculatamente distribuiti dal Comandante, o dal soggetto delegato all'assegnazione delle pratiche, in modo da evitare che lo svolgimento di tali controlli possa in qualche modo limitare o ritardare le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Si rammenta, a tale proposito, quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”*, evidenziando l'assoluta necessità del rispetto dei termini indicati dal D.P.R. 151/2011 per i procedimenti di valutazione del progetto e di deroga, nonché per i controlli di prevenzione incendi.

Il personale incaricato dell'istruttoria dei procedimenti, anche nel caso in cui abbia in carico più procedimenti di diverse tipologie, dovrà privilegiare l'ordine di priorità indicato nella presente nota (1, 2, 3, 4 e 5), eventualmente dando precedenza all'attività di cui al punto 3, nei casi necessari.

I Signori Dirigenti vorranno monitorare il regolare andamento dell'attività di prevenzione incendi; a tale proposito, si segnala che il nuovo programma di prevenzione incendi “PRINCE” prevede un sistema di “cruscotti”, analoghi a quelli già attivati negli altri applicativi web del CNVVF, che potranno essere di supporto nella gestione di tale attività.

D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 (stralcio) ⁵⁵

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi⁵⁶

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica⁵⁷, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi⁵⁸.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

⁵⁵ Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23/6/2017), entrato in vigore dall'8 luglio 2017, dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 6 novembre 2018 - Serie generale), entrato in vigore dal 21 novembre 2018 [NdR].

⁵⁶ L'articolo 16 era stato precedentemente modificato dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi sono stabilite da questo articolo. Le procedure riguardano le c.d. «attività soggette», quelle ritenute più pericolose e attualmente individuate con il D.P.R. n. 151/2011. I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure (per attività nuove o in caso di modifiche sostanziali) presso i Comandi competenti per territorio [NdR].

⁵⁷ È stato emanato il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 [NdR].

⁵⁸ Sugli atti «definitivi» non è possibile opporsi con il ricorso amministrativo ordinario («in opposizione» o «gerarchico»). È possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure il ricorso giurisdizionale al TAR [NdR].

Art. 19 - Vigilanza ispettiva⁵⁹

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati *nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, *le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza* per la messa in sicurezza ~~delle opere~~ e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività⁶⁰

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio⁶¹ è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio,

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [NdR].

⁶⁰ Con la revisione del D.Lgs. n. 139/2006 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell'articolo 20, è stato chiarito che l'omessa presentazione della SCIA o della «richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio» per tutte le attività soggette a controllo VVF (cat. A, B e C del D.P.R. n. 151/2011) è punita con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro. In precedenza, secondo l'interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011, con l'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 la mancata presentazione della SCIA era stata equiparata all'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I., con la precisazione che tali sanzioni penali si dovessero applicare a tutte le «attività soggette» del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C) non contribuendo però a risolvere le citate controversie interpretative [NdR].

⁶¹ In merito alle modalità della comunicazione di reato per violazione dell'articolo 20, per i «non luoghi di lavoro» (es. edifici civile abitazione, autorimesse condominiali, centrali termiche, serbatoi di GPL, ecc.) tale violazione è comunicata al PM ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. Invece, per i «luoghi di lavoro» si ritiene possa essere utilizzata la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs n. 758/94 tenendo conto dell'articolo 301 del D.Lgs n. 81/2008, che stabilisce che tale disciplina si applica a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge. Peraltro, l'articolo 14 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008, stabilisce che, in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del CNVVF di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del D.Lgs n. 139/2006 [NdR].

attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro⁶². La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto⁶³ può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

⁶² Le pene previste dall'articolo 20, comma 2 sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [NdR].

⁶³ Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 139/2006, prevedono l'obbligo di comunicazione al Prefetto da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Come precisato da ultimo dalla Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011, il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti [NdR].